

Depositato in Cancelleria
1 GIU 2011

COMUNE DI BOLOGNA
AVVOCATURA
Via Oberdan n. 24
40126 BOLOGNA
Tel. 051 2193989 - Fax 051 2193719
C. F.: 01232710374

COPIA

per Awertero
(Avv. Franco Bambini)
(Avv. Maria Virgilio)



AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. - R.G. n. 7006/2011

- Sez. 1^a Dott. Antonio Costanzo - proposto da:
- COMITATO ARTICOLO 33, in persona della Presidente del Consiglio Direttivo On. Giancarla Codrignani
- On.CODRIGNANI GIANCARLA

(Avv.ti Franco Bambini e Maria Virgilio)

c o n t r o

- COMITATO DEI GARANTI EX ART. 7 DELLO STATUTO DEL
COMUNE DI BOLOGNA
- COMUNE DI BOLOGNA

e nei confronti di

(Avv. Monica Cattoli)

(monica.cattoli@comune.bologna.it)

(Avv. Giulia Carestia)

MEMORIA DI COSTITUZIONE

Per il **Comune di Bologna**, C.F.01232710374, in persona del suo Sindaco *pro-tempore* Dott. Virginio Merola C.F. VRGMRL55B14I234W, all'uopo autorizzato con provvedimento P.G n. 116995/2011, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Cattoli, C.F. CTTMNC62R47A944W, e dall'Avv. Giulia Carestia, C.F.CRSGLI54B65A944S, giusta procura generale alle liti autenticata dall'Avv. Caterina Grechi, Segretario Generale del Comune di Bologna, Rep. n.

Rep. n. 209513 del 25 maggio 2011, per elezione domiciliato presso la Civica Avvocatura in Bologna, Via G. Oberdan, n. 24.

FATTO E DIRITTO

Il Comitato Articolo 33, promotore del referendum consultivo sui finanziamenti comunali alle scuole d'infanzia paritarie private, con istanza P.G. n. 47757 del 2/3/2011 (**doc. n. 1**) presentava presso la Segreteria Generale, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Comune di Bologna (**doc. n. 2**) e dell'art. 10 e segg. del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini P.G. n. 111777/94 del 14/11/94 (**doc. n. 3**), la seguente proposta referendaria:

"REFERENDUM CONSULTIVO

Dal 1995 il Comune di Bologna, attraverso la stipula di apposite convenzioni, stanziava ogni anno, fondi pubblici a favore delle scuole dell'infanzia paritarie private quale contributo alle loro spese di funzionamento.

Il Comune di Bologna, nell'ambito degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale il 28 gennaio 2010, con successiva delibera n. 131 del 19/07/10 ha rinnovato le convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie private, destinando

loro risorse pari a un milione e cinquantacinquemila euro (1.055,000 euro).

QUESITO

Quali delle seguenti proposte (di utilizzo dei fondi del Comune di Bologna) ritieni più idonea per migliorare la qualità della scuola dell'infanzia ?1) destinare tutti i fondi disponibili (del Comune di Bologna) alle scuole comunali.

2) destinare fondi (del Comune di Bologna) alle scuole paritarie private."

* * *

Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 dello Statuto, la proposta di referendum consultivo è sottoposta al **giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio Comunale**, relativamente al quale l'art. 12 del Regolamento sui diritti di partecipazione citato disciplina composizione, attribuzioni e funzionamento. Il comma secondo della citata norma regolamentare stabilisce testualmente che " *Il Comitato dei Garanti dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto. In ogni caso esercita le sue funzioni sino alla data di insediamento del successivo Comitato*".

Al riguardo, si evidenzia che il Comitato dei Garanti è stato eletto con deliberazione consiliare

P.G. n. 60598/2005 O.d.G. n. 68/2005 dell'11/4/2005 (**doc. n. 4**) nelle persone dei signori Prof. Avv. Piergiovanni Alleva, Prof. Avv. Antonio Carullo, Prof.ssa Giovanna Endrici, Prof. Avv. Roberto Nania, Avv. Marcello Napoli, e che, a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, con deliberazione P.G. n. 175463/2007 O.d.g n. 192 del 27/7/2007 è stato eletto, in sua sostituzione, il Prof. Girolamo Sciullo (**doc. n. 5**).

Pertanto, con nota del 15 marzo 2011 (**doc. n. 6**) il Segretario Generale del Comune, Avv. Caterina Grechi, informava i suddetti componenti del Comitato dei Garanti che era pervenuta, in data 2 marzo 2011 una richiesta di referendum consultivo, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, avente per oggetto i finanziamenti comunali alle scuole private paritarie, trasmetteva la relativa documentazione e informava che la prima riunione era convocata per il 16 marzo 2011 presso la Segreteria Generale.

In tale data il Comitato dei Garanti si riuniva (vedasi verbale n. 1 che si produce sub **doc. n.7**) e, dopo aver preso atto, stante l'avvenuta convocazione, della ritenuta regolare costituzione del Comitato medesimo da parte dell'Amministrazione Comunale, procedeva alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Antonio Carullo e fissava

un'ulteriore convocazione per il giorno 26 marzo 2011.

Peraltro, con atto P.G. n. 59469/2011 del 24.3.2011 (**doc. n. 8**), il Commissario Straordinario del Comune di Bologna Dott.ssa Annamaria Cancellieri, con i poteri del Consiglio comunale - a Lei attribuiti con il decreto presidenziale di nomina D.P.R. 19 febbraio 2010 (G.U.R.I. 1° marzo 2010, n. 49 **doc. n. 8bis**) - nel confermare la composizione del Comitato dei Garanti eletto con deliberazioni consiliari O.d.g. n. 68/2005 e n. 192/2007, disponeva di attivare gli adempimenti organizzativi e procedurali necessari affinché il Comitato potesse sottoporre al proprio giudizio di ammissibilità la richiesta di referendum pervenuta.

Nella **seduta del 26 marzo 2011** (vedasi verbale n. 2 che si produce sub **doc. n. 9**) il Comitato dei Garanti valutava la necessità di prendere in esame la preliminare questione della procedibilità della richiesta referendaria, in relazione alla situazione di Commissariamento del Comune di Bologna. Ciò, come espressamente risulta dal verbale, per un duplice ordine di considerazioni. Innanzitutto, l'impossibilità, rilevata dal Comitato, di garantire la **dialettica politica maggioranza-minoranza** prevista, fin dalla fase del giudizio di

ammissibilità del referendum consultivo, dalla disciplina statutaria (art. 7 commi 5 e 6) e regolamentare del Comune di Bologna (art. 15 Reg. di partecipazione), in presenza di un organo monocratico che pur assicura e riassume in sé l'esercizio dei poteri degli organi politici in ordine all'amministrazione della città.

In secondo luogo, la considerazione del quadro costituzionale di riferimento dell'istituto referendario, dal quale emerge che i referendum non sono indetti, nel nostro ordinamento giuridico, quando l'organo rappresentativo sia stato sciolto anticipatamente, ipotesi peraltro non espressamente prevista nello Statuto del Comune di Bologna.

Valutando di approfondire la questione con l'esame sistematico della normativa statale e di quella statutaria di altri Comuni, il Comitato dei Garanti aggiornava la seduta alla data dell'11 aprile 2011.

Relativamente alla citata questione preliminare di improcedibilità della richiesta referendaria il Comitato Articolo 33 formulava osservazioni facendole pervenire alla Segreteria Generale in data 29.3.2011 (**doc. n. 10**), con contestuale richiesta - del Comitato medesimo - al Commissario Straordinario di confermare la ritualità della

proposta referendaria nonché di chiedere al Comitato dei Garanti di pronunciarsi sull'ammissibilità della stessa.

Rilevava al riguardo il Comitato promotore che pur nella discontinuità degli organi elettivi, la nomina del Commissario straordinario realizza la continuità istituzionale e funzionale di tutti i poteri del Comune con conseguente potere del Commissario di decidere, in luogo del Consiglio Comunale, sulla materia oggetto della richiesta del referendum consultivo, nelle more del procedimento, in luogo e con gli stessi poteri del Consiglio comunale e che le norme comunali vigenti attribuiscono al Comitato dei garanti esclusivamente la competenza a decidere in ordine all'ammissibilità del referendum consultivo e non anche quella di stabilire la procedibilità o meno della proposta referendaria.

Il successivo 1° aprile i rappresentanti del Comitato promotore presentavano altresì richiesta di audizione al Comitato dei Garanti (**doc. n. 11**).

La **terza seduta** del Comitato dei Garanti, tenutasi in data 11 aprile 2011 (vedasi verbale n. 3 che si produce sub **doc. n. 12**), si svolgeva inizialmente con la presenza del Commissario Straordinario del Comune di Bologna, al quale

venivano esposti i termini della rilevata questione preliminare. Al riguardo, la Dott.ssa Annamaria Cancellieri rimetteva ogni decisione al Comitato dei Garanti, organo preposto come da Statuto a decidere in ordine all'ammissibilità della richiesta di referendum.

Successivamente, nel corso della medesima seduta, il Comitato dei Garanti procedeva all'audizione dei rappresentanti del Comitato promotore Articolo 33.

Venivano da questi ultimi presentate in tale sede ulteriori osservazioni (**doc. n. 13**) nonché la richiesta, qualora fosse prevalsa nel Comitato la tesi della improcedibilità del referendum, che ogni decisione sul punto fosse assunta direttamente dal Commissario straordinario con giudizio di piena ammissibilità della proposta referendaria.

Peraltro, **senza entrare nel merito dell'ammissibilità o meno del quesito referendario proposto**, il Comitato dei Garanti rilevava che la richiesta di referendum consultivo era stata presentata il 2 marzo 2011 e che con D.P.R. del 19 febbraio 2010 era stato decretato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Bologna, con contestuale nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino

all'insediamento degli organi ordinari.

Rilevato, altresì, che l'anzidetta situazione di amministrazione straordinaria e di **assenza degli organi rappresentativi** era destinata a perdurare sino allo svolgimento delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio del corrente anno (primo turno) e 29 e 30 maggio (secondo turno), il Comitato, all'unanimità dei suoi componenti, giudicava **improcedibile la richiesta di referendum sino all'operatività del nuovo Consiglio Comunale, esplicitandone chiaramente le ragioni** (riportate nel verbale).

Con nota P.G. n. 93451 del 28.4.2011 (**doc. n. 14**), il Presidente del Comitato dei Garanti comunicava al Comitato promotore del referendum consultivo ed al Commissario Straordinario la propria decisione, a ciò espressamente sollecitato con diffida (**doc. n. 15**).

Faceva seguito, in data 2.5.2011, la nota P.G. n. 96225/2011 del Comitato Articolo 33, indirizzata al Commissario Straordinario, con la quale veniva contestata la decisione di non procedibilità e richiesto un immediato intervento del Commissario medesimo a tutela dei diritti politici dei cittadini del Comune di Bologna (**doc. n. 16**).

Nel frattempo, **indetti i comizi elettorali** con decreto prefettizio pubblicato il 31 marzo 2011, si svolgevano, come è noto, le elezioni amministrative del Comune di Bologna.

Dette elezioni si sono concluse nella prima tornata elettorale del 15 e 16 maggio 2011, all'esito della quale, proclamato il Sindaco e nominati da parte di quest'ultimo gli Assessori facenti parte della Giunta, il 7 giugno 2011 si terrà la prima seduta del nuovo Consiglio comunale.

Con ricorso notificato al Comune di Bologna in data 17/5/2011 l'On. Giancarla Codrignani, quale Presidente del Comitato Articolo 33 promotore del referendum consultivo, nonché in proprio, ha adito in via d'urgenza l'intestato Tribunale chiedendo che il Sig. Giudice designato, con decreto *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2°, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione della decisione di non procedibilità, voglia :

" In via principale

- *riconoscere il diritto del Comitato Art. 33 a procedere alla raccolta delle sottoscrizioni;*
- *disporre perchè il Comitato Art. 33 possa procedere alla raccolta delle sottoscrizioni e*

in subordine

- riconoscere il diritto del Comitato Art. 33 a ottenere una regolare pronuncia di ammissibilità della proposta di referendum, così ordinando al Comitato dei Garanti del Comune di Bologna di pronunciarsi nel senso della ammissibilità o inammissibilità del quesito referendario."

Con decreto depositato il 12 maggio 2011 il Sig. Giudice designato ha ritenuto necessario istituire il contraddittorio tra le parti ed ha quindi fissato udienza di comparizione.

Costituendosi nel giudizio di cui in epigrafe il Comune di Bologna, come sopra rappresentato e difeso, si oppone all'accoglimento dell'avverso ricorso che si ravvisa inammissibile, nonché totalmente infondato, alla luce delle seguenti considerazioni

Sulla pregiudiziale inammissibilità del ricorso

1. La tutela cautelare di accertamento richiesta ex adverso con la **domanda principale**, vale a dire il riconoscimento del diritto del Comitato promotore alla raccolta delle sottoscrizioni, **presuppone che il Giudice si pronunci previamente in ordine all'ammissibilità della proposta referendaria**, così invadendo inammissibilmente la sfera di competenze che lo Statuto comunale assegna

al Comitato dei Garanti.

Si consideri, invero, che la decisione di improcedibilità assunta dal Comitato dei Garanti ha mero **carattere preliminare rispetto al giudizio - di merito - di ammissibilità** della proposta referendaria e che, con specifico riferimento a detto giudizio (di ammissibilità della proposta referendaria), l'art. 7 comma 5 dello Statuto prevede la partecipazione, mediante la presentazione di memorie, del Sindaco, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e del Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali.

Si noti, peraltro, che neppure il Commissario Cancellieri, pur essendo stata espressamente sollecitata dal Comitato promotore (vedi doc. ti n. 13 e 16), ha ritenuto di poter valutare direttamente e nel merito (con i poteri del Consiglio comunale) la questione dell'ammissibilità, allo stato, della proposta referendaria, rimettendo **ogni** decisione al competente Comitato dei Garanti.

In ogni caso, si richiama il quarto comma dell'art. 8 del TUEL che, in relazione ai referendum consultivi comunali, dispone: *"Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e **non possono avere luogo in coincidenza con***

operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".

Tale ultima disposizione è direttamente applicabile al caso di specie. La sua formulazione ampia implica che non solo alla data delle elezioni ivi indicate non possa avere luogo la consultazione referendaria, ma anche che durante tutto il periodo delle "operazioni elettorali" (quindi perlomeno a decorrere dalla data del decreto di indizione dei comizi elettorali - nel caso specifico 31 marzo 2011-), debbano essere **sospese le attività relative alla procedura referendaria.**

Detta previsione di sospensione "legale" delle attività referendarie, operante in concomitanza delle elezioni amministrative comunali svoltesi il 15 e 16 maggio scorso, conferma l'inammissibilità di una pronuncia d'urgenza come quella richiesta dalla ricorrente, eliminandosi in radice la configurabilità di istanze cautelari evidentemente incompatibili con il disposto normativo richiamato.

Sotto altro profilo deve osservarsi che, contrariamente a quanto ex adverso assunto, la decisione di improcedibilità assunta dal Comitato dei Garanti non ha affatto comportato lesione del diritto soggettivo pubblico dei promotori a richiedere il referendum ma, come espressamente

risulta dal verbale n. 3, **la mera sospensione del giudizio di ammissibilità**, che infatti potrà riprendere il suo iter in tempi molto ravvicinati, "di talchè non risulta vanificata l'attività già posta in essere dai promotori . Invero, il Comitato dei garanti, cessata la causa di improcedibilità, dovrà emettere il suo giudizio sull'ammissibilità del quesito referendario nel termine di 30 giorni decorrenti dall'operatività del nuovo Consiglio comunale" (così testualmente).

Ciò, evidentemente, al fine di consentire le istanze partecipative e rappresentative previste dagli atti comunali disciplinanti il referendum consultivo, che al momento della proposizione del quesito referendario non potevano essere assicurate dalla figura monocratica del Commissario straordinario.

Pertanto, la decisione di improcedibilità assunta del Comitato dei Garanti in ordine al referendum proposto - che si vorrebbe qui sostituita con una pronuncia di ammissibilità del referendum medesimo da parte del Giudice ordinario (sic!)- ancorchè non espressamente prevista dagli atti comunali disciplinanti l'istituto, ha comunque assolto nella specie proprio **quella funzione di garanzia e di attuazione dell'ordinamento**

espressamente assegnata a tale organo.

Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno costantemente affermato la giurisdizione del Giudice ordinario in materia di referendum (anche consultivo) comunale, evidenziando che il Comitato promotore di referendum agisce, nel relativo procedimento, in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando entrambi a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento.

Ha peraltro precisato che l'organo di controllo dell'ente territoriale partecipa della funzione referendaria concorrendo all'attuazione di tale strumento di democrazia diretta, nell'interesse dello stesso istituto referendario come concretamente configurato e che la funzione di controllo che tale organo esercita si esprime nell'accertamento della conformità della pretesa referendaria ai principi posti nell'ordinamento (Cass. Sez. Un. n. 14803 del 24.6.2009; n. 1991 del 3.2.2004). Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, posto che anche l'istituto referendario deve rispettare le regole che sono dirette ad assicurarne il razionale inserimento nel sistema di

funzionamento dell'ente locale, come meglio si argomenterà nel prosieguo, relativamente al merito del ricorso.

Da ultimo non può tacersi che la tutela richiesta dalla ricorrente con la domanda principale - il richiesto riconoscimento del diritto a procedere alla raccolta delle sottoscrizioni - **in funzione non già meramente anticipatoria, ma addirittura costitutiva del diritto, comporterebbe senz'altro l'indizione del Referendum** senza il benchè minimo rispetto delle istanze partecipative e rappresentative alla base dell'istituto referendario, peraltro espressamente garantite dallo Statuto bolognese nel corso di tutta la procedura, compresa quella della previa declaratoria di ammissibilità.

2. Stante l'imminente insediamento del nuovo Consiglio comunale, parimenti inammissibile e, comunque, non sorretta dai necessari presupposti, si ravvisa anche la **domanda cautelare** proposta dalla ricorrente **in via subordinata**, volta ad ottenere l'ordine, rivolto al Comitato dei Garanti, di pronunciarsi nel senso dell'ammissibilità o inammissibilità del quesito referendario.

Invero, come già osservato dal Comitato medesimo, il termine fissato dallo Statuto per

l'assunzione della decisione sull'ammissibilità o meno del referendum tornerà a decorrere dall'operatività dell'organo rappresentativo appena eletto e, pertanto, detta decisione verrà in ogni caso tempestivamente e doverosamente adottata dall'organo competente.

In ogni caso, non pare ipotizzabile che il Comitato promotore possa agire a salvaguardia di un presunto diritto alla sollecita celebrazione del referendum, poiché, come rilevato dalla Corte Costituzionale, non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma in tal senso (Corte Cost. Ord. n. 38 del 25 febbraio 2008)

* * *

Tanto premesso, è per mero tuziorismo che **sull'infondatezza nel merito del ricorso** si deduce quanto segue.

La ricorrente ripropone in questa sede, avverso la decisione di improcedibilità assunta dal Comitato dei Garanti, le medesime doglianze già formalizzate nelle osservazioni presentate al Comitato medesimo nel corso della fase preliminare di ammissibilità del procedimento referendario (fase ancora in corso e solo "sospesa" in forza dell'ex adverso contestata decisione di "non procedibilità"). Eccepisce al riguardo:

- 1) carenza di motivazione della decisione comunicata;
- 2) violazione dell'art. 7 dello Statuto comunale per inesistenza in capo al Comitato dei Garanti del potere di dichiarare la "non procedibilità";
- 3) Violazione del termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 12 comma 3 del Regolamento comunale sui diritti di partecipazione, per la comunicazione della decisione adottata in ordine all'ammissibilità della proposta.

Le censure sono infondate.

* * *

Sub 1) e 2)

Ancorchè non espresse nella comunicazione P.G. n.93451/2011 del Presidente del collegio di garanzia, le ragioni poste a fondamento della decisione di improcedibilità sono ben note alla ricorrente che, infatti, ha formalizzato al Comitato dei Garanti, per ben due volte nel corso della fase preliminare della procedura referendaria, specifiche osservazioni al riguardo, puntualmente prese in considerazione dal Collegio - e specificamente confutate con articolate argomentazioni - come si evince dai verbali delle relative sedute.

Quanto alla pretesa violazione dell'art.7 dello Statuto comunale, si deve considerare che il referendum consultivo, così come configurato dallo strumento statutario e dal Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, non incontra soltanto, sotto il profilo dell'ammissibilità, i limiti di oggetto espressamente indicati (in particolare i limiti di cui all'art. 7 commi 2 e 4 dello Statuto medesimo), ma anche condizioni di ordine funzionale che, sebbene non esplicitamente puntualizzate, si traggono dalla disciplina complessiva del referendum quale viene dettata dagli atti comunali sopra richiamati nonché dall'esame sistematico della disciplina referendaria e dei principi che la governano.

Sotto il primo profilo, oltre al già richiamato comma 5 dell'art. 7 dello Statuto, si osserva che i commi 7 e 8 della medesima norma prevedono: il primo, che l'indizione del referendum sospenda l'attività deliberativa del Consiglio, ma assegnando altresì al Consiglio il potere di decidere altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri; il secondo, unitamente all'art 21 del Regolamento, l'assegnazione al

Consiglio comunale di un determinato periodo di tempo dallo svolgimento del referendum per pronunciarsi sull'oggetto del referendum.

Da tali norme comunali il Comitato ha tratto il convincimento che presupposto necessario per il regolare svolgimento dell'iter referendario (dalla richiesta, all'indizione, all'espletamento) è che il Consiglio Comunale si trovi nell'esercizio delle sue funzioni in modo da poter interagire, nelle diverse forme previste, con l'istituto di partecipazione popolare, anche in ragione del suo carattere consultivo.

Ancora, il comma 9 della citata norma statutaria impedisce l'indizione del referendum nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo ed il Comitato ha ritenuto che, a maggior ragione, siffatta preclusione operi quando, come nel caso di specie, il mandato stesso sia già venuto a cessare in ragione dello scioglimento anticipato del Consiglio.

Né è stata ritenuta convincente dal Comitato l'obiezione, avanzata nelle osservazioni presentate dal Comitato promotore Art. 33, che il Commissario straordinario, sommando in sé i poteri degli organi comunali - ivi compreso il Consiglio - venuti a cessare a seguito del commissariamento, potrebbe

sempre surrogare gli anzidetti organi, anche con riferimento alle incombenze/facoltà previste in campo referendario, rilevando al riguardo l'inoperatività dello schema della **continuità dell'attività amministrativa**, quando, come nel caso di specie, si tratti di attività che assumano quale presupposto il **ruolo rappresentativo dell'organo** e, quindi, la sua idoneità ad essere parte di quella dialettica tra momento rappresentativo e momento di partecipazione popolare diretta che la richiesta di referendum consultivo è destinata ad attivare.

Quanto alla pretesa insussistenza, a termini di statuto, del **potere esercitato dal Comitato dei Garanti nel dichiarare l'improcedibilità della richiesta referendaria**, si ribadisce che pienamente legittima si configura l'attività di verifica preliminare svolta dal Comitato in ordine alla disciplina complessiva dell'istituto referendario risultante dagli atti comunali, stante l'indubbio ruolo di garanzia che detto organo è chiamato a svolgere ed il conseguente potere/dovere di appurare la sussistenza dei requisiti idonei ad attivare il giudizio di cui il Comitato è titolare in ordine all'ammissibilità della richiesta referendaria.

A tale riguardo il Comitato dei garanti ha ritenuto che il fattore ostativo dello scioglimento

anticipato del Consiglio comunale - già in atto al momento del deposito della richiesta referendaria - non può che investire la stessa richiesta e la relativa procedura di valutazione della sua ammissibilità posto che, come già evidenziato, la disciplina dello Statuto bolognese prevede anche in tale fase la partecipazione del Consiglio.

Del resto, le fasi che scandiscono il procedimento referendario consultivo, così come disciplinate dalla normativa comunale, appaiono legate da un principio di successione che porta ad escludere che si possa dar corso mediante giudizio di ammissibilità ad una richiesta cui è pregiudizialmente impedita la possibilità di attivare le successive fasi dell'iter referendario.

Si consideri, peraltro - a conferma che l'operatività dell'istituto referendario, nel sistema della integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, risulta comunque incompatibile con la decadenza per scioglimento anticipato dell'organo rappresentativo sulla cui attività si voglia chiamare ad interloquire il corpo elettorale - che le discipline locali di numerosi Comuni e Province dispongono espressamente la sospensione delle attività connesse al referendum consultivo prima dello scioglimento

dell'organo consiliare ed anche in caso di scioglimento anticipato (cfr. regolamento del Comune di Pordenone, della Provincia di Ancona, del Comune di Parma, del Comune di Avezzano, della città di Torino, in estratto sub **doc. n. 17**).

Sub 3) Contrariamente a quanto assunto da controparte che invoca, riguardo alla decisione del Comitato dei Garanti, l'applicazione delle norme di cui alla L. n. 241/90, si osserva che è necessaria un'espressa previsione normativa per affermare la natura perentoria di termini procedurali, ipotesi non sussistente nel caso di specie, posto che nessuna sanzione, tanto meno quella dell'automatica ammissibilità del referendum invocata ex adverso, è prevista per le decisioni eventualmente tardive.

Del resto si ravvisa del tutto incompatibile con la specifica tipologia di procedimento (referendario) di cui si discute, implicante l'instaurazione di una dialettica fra i rappresentanti degli interessi contrapposti coinvolti nel sindacato di ammissibilità (quelli del Comitato Promotore e quelli dell'organo rappresentativo comunale), la formazione di un silenzio - assenso significativo ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. n. 241/1990.

* * *

Sulla carenza del fumus boni iuris del ricorso, si richiama l'eccezione, sollevata preliminarmente dalla difesa comunale, di inammissibilità delle domande ex adverso proposte, nonché le argomentazioni svolte sull'infondatezza dei motivi di gravame.

Pertanto, non è stata commessa alcuna arbitraria violazione del diritto di partecipazione, ma sono invece state esercitate legittimamente e doverosamente le prerogative attribuite al Comitato dei Garanti dall'art. 7, dello Statuto, nel rispetto delle garanzie partecipative e della dialettica maggioranza-minoranza sottese all'istituto del referendum consultivo comunale, così come disciplinato nell'atto comunale fondamentale.

Ma anche per quanto riguarda il periculum in mora, non si ravvisano certamente nella fattispecie i requisiti di imminenza, gravità ed irreparabilità del danno richiesti dalla legge posto che l'improcedibilità della richiesta referendaria non preclude che l'iter della richiesta referendaria debba riprendere il suo corso in tempi ravvicinati, in presenza del nuovo Consiglio comunale appena eletto che si riunirà il 7 giugno prossimo. Né la decisione di improcedibilità assunta dall'organo di

garanzia ha vanificato l'attività già posta in essere dal Comitato Promotore che, nel sistema configurato dallo Statuto comunale, è allo stato circoscritta alla presentazione della richiesta di referendum, potendo intervenire la raccolta delle firme necessarie per la sua indizione successivamente al vaglio di ammissibilità.

* * *

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Comune di Bologna, rappresentato *ut supra*

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito voglia:

In via pregiudiziale: respingere il ricorso di cui in epigrafe siccome inammissibili le domande proposte dalla ricorrente;

Nel merito: respingere il ricorso, non sussistendo in ogni caso i presupposti dell'invocata tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si produce:

- 1) richiesta referendaria P.G. n. 47757 del 2/3/2011;
- 2) Statuto del Comune di Bologna;
- 3) Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini P.G. n. 111777/94 del 14/11/94;

- 4) Delibera consiliare P.G. n. 60598/2005 O.d.G. n. 68/2005 dell'11/4/2005;
- 5) Delibera consiliare P.G. n. 175463/2007 O.d.G. n. 192 del 27/7/2007;
- 6) Nota del 15/3/2011;
- 7) Verbale n. 1 della seduta del Comitato dei Garanti del 16/3/2011;
- 8) Atto commissariale P.G. n. 59469/2011 del 24.3.2011;
- 9) Verbale n. 2 della seduta del Comitato dei Garanti del 26/3/2011;
- 10) Osservazioni del Comitato Art. 33 in data 29/3/2011;
- 11) Richiesta di audizione del Comitato promotore in data 1° aprile 2011;
- 12) Verbale n. 3 della seduta del Comitato dei Garanti dell'11/4/2011;
- 13) Osservazioni del Comitato Art. 33 in data 11/4/2011;
- 14) Comunicazione esito di improcedibilità in data 28.4.2011;
- 15) Diffida Comitato promotore in data 20/4/2011;
- 16) Nota Comitato Promotore del 2/5/2011;
- 17) Estratti regolamenti di altri Comuni e Province;
- 18) Prima convocazione del Consiglio Comunale;
- 19) Provvedimento autorizzativo alla lite P.G. n.

116995/2011 del 23 maggio 2011;

20) Procura generale alle liti Rep. n. 209513
del 25/05/2011.

Bologna lì, 01/06/2011

(Avv. Monica Cattoli)

(Avv. Giulia Carestia)

Monica Cattoli
Giulia Carestia

